

COMUNE Di Cervasca - CN

REVISORE UNICO

PAPALIA Dott. Sebastiano

Verbale n. 9 del 22/09/2017

**PARERE SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE
PER IL COMUNE DI CERVASCA (CN)**

Cervasca, 21/09/2017

Il Revisore

Papalia dott. Sebastiano

**PARERE SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE
PER IL COMUNE DI CERVASCA (CN)
(VERBALE n.9/2017)**

Il sottoscritto Papalia dott. Sebastiano Revisore dei conti nominato per il Comune di Cervasca, avendo ricevuto in data odierna, gli atti inerenti il Piano di razionalizzazione delle partecipate per la predisposizione della relazione prevista dall'art. 239 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 11-bis del d.lgs. 118/2011;

VISTA

La proposta di deliberazione del servizio amministrativo comunale avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100. – Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Cervasca e annesso piano di razionalizzazione"

PREMESSO CHE

Il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ha previsto (art. 4, comma 1) che le Pubbliche Amministrazioni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il medesimo articolo (art. 4, comma 2) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50 del 2016.

Nel successivo art. 24 del medesimo decreto legislativo, è previsto che entro il 30 settembre 2017 le Pubbliche Amministrazioni provvedano a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che **devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione** poiché ricadenti anche soltanto in una delle seguenti condizioni (art. 20, comma 2):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (con la riforma Madia per il triennio **2017-2019 la soglia da raggiungere è di 500 mila euro. Dal 2020 invece salirà per tutte a un milione in tre anni**); ;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

La deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, con la quale sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti.

Il piano oggetto del presente costituisce aggiornamento di quello approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 35/2015 e dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12/2015, in base all'art. 1, comma 612, della L. 190/2014;

CONSIDERATO CHE

La deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti.

Il D.lgs. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria.

Il Comune di Cervasca detiene partecipazioni dirette esclusivamente nelle seguenti società:

- Azienda cuneese smaltimento rifiuti (ACSR) s.p.a. (quota di partecipazione 1,80%)
- Azienda cuneese dell'acqua (ACDA) s.p.a. (quota di partecipazione 2,45%)

Il Comune di Cervasca detiene, altresì, una partecipazione indiretta nella seguente società:
Consorzio gestori servizi idrici (CO.GE.SI.) s.c.r.l. (quota di partecipazione 0,90%).

Tale partecipazione indiretta non rientra, tuttavia, fra quelle oggetto di revisione straordinaria, in quanto, come chiarito dalle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017, con riferimento alle partecipazioni indirette, sono oggetto di revisione straordinaria solo quelle, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una "tramite" di controllo" ed è evidente che il Comune di Cervasca non detiene una partecipazione di controllo sul "tramite" Azienda cuneese dell'acqua (ACDA) s.p.a.. Tale conclusione è confermata anche dalla citata deliberazione n. 19/2017 della <Sezione Autonomie della Corte dei conti, laddove si afferma testualmente che "Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso".

Il Comune di Cervasca deteneva, altresì, al 23 settembre 2015 una partecipazione nella Idea Granda s.c.r.l., ma tale società è stata successivamente fusa per incorporazione nella Azienda cuneese smaltimento rifiuti (ACSR) s.p.a., per cui solo quest'ultima si ritiene oggetto di revisione straordinaria.

Secondo l'autorevole opinione espressa sul Sole 24ore del 18/09/2017 dal presidente dell'ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali), Antonino Borghi, e dal vicepresidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Davide di Russo, **il parere del revisore contabile non è necessario nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decide di confermare le partecipazioni in essere;**

ESAMINATA

La documentazione allegata alla proposta di deliberazione 119/2017 e costituita dal Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 24 D.Lgs n. 175/2016 costituito da una parte descrittiva e da una sezione contenente le schede descrittive di dettaglio dalla quale si evince il mantenimento delle partecipazioni già presenti per l'ente senza alcuna necessità di dismissione/razionalizzazione.

L'organo di revisione, tenuto conto di quanto sopra esposto,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sull'approvazione del Piano di razionalizzazione delle partecipate come proposto dal Responsabile del Servizio Amministrativo con proposta di delibera n. 19 del 30/8/2017 (parere che, ad avviso del sottoscritto, non sarebbe necessario).

Cervasca, 22/09/2017_

IL REVISORE DEI CONTI

(PAPALIA dott. Sebastiano)

Firma digitale